



IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

Dr. Lanfranco Tenaglia	Presidente
Dr. Roberta Bolzoni	Giudice
Dr. Lucia Dall'Armellina	Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 09 gennaio 2020

letto

il ricorso depositato da Lungomare Lignano s.c.a.r.l. ex art. 161 comma 6 l.f. ;
letta l'istanza per la concessione del termine di cui all'art. 161 comma 6 l.f.
novellato dal d.l. 21.06.2013 n. 69, convertito nella legge 09.08.2013 n. 98

ritenuto

che sussistono i presupposti per la concessione del termine richiesto nella
misura di gg.60 essendo pendente istanza di fallimento nei confronti della
proponente;

assegna

termine a Lungomare Lignano s.c.a.r.l. sino alla data dell'11.03.2020 per la
presentazione della proposta , del piano e della documentazione di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f. ;

nomina

il dott. Borean Federico con studio in Pordenone commissario giudiziale;

dispone

che la società depositi ogni trenta giorni una relazione di aggiornamento sulla
gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle operazioni
negoziali , gestionali e finanziarie compiute e sull'attività via via svolta per la
predisposizione della proposta e del piano concordatario , con specifica
aggiornata indicazione dello stato e della prospettiva della relativa elaborazione
;

letta

l'istanza ex art. 169 bis l.f. di autorizzazione alla sospensione dei contratti di
fornitura e di appalto in corso di esecuzione con Bellamoli Granulati s.p.a. ;
BFT s.p.a., Bolgan Massimo, Doxe s.r.l., Due Mondi s.r.l., Ewo s.r.l. -Ewo



GMBH, Fischer Italia s.r.l. unipersonale, Inocram s.r.l., Lithos Pav di Leone Savino, Marson s.r.l., MVM Venier s.r.l., O & O s.r.l., S.M. di Mondolo Stefano, World Technology s.r.l.;

ritenuto

che l'opzione prospettata dalla debitrice appaia legittima e coincidente con l'interesse della massa dei creditori e che tuttavia, nella mera fase prodromica introdotta con la fissazione del termine e fino all'ammissione alla procedura concorsuale, non possa darsi luogo allo scioglimento di rapporti contrattuali ma soltanto alla sospensione degli stessi, non potendosi provocare effetti irreversibili sulla pendenza di detti rapporti nella presente fase, come già affermato, tra gli altri, dal tribunale di Milano,

autorizza

la sospensione ex art. 169 bis l.f. di giorni 60 dei contratti di cui all'istanza.

Si comunichi alla debitrice e al commissario giudiziale .

Pordenone, 09 gennaio 2020

Il Presidente

Dr. Lanfranco Tenaglia

Il Giudice rel.

Dr. Lucia Dall'Armellina

